



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 981 del 2011, proposto da:

PALMIERI ARMANDO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giordano, con domicilio eletto presso l'avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata, n. 320;

contro

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

PERRETTI GENNARO, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, Sez. I, n. 3478 del 15 settembre 2010, resa tra le parti, concernente DECADENZA CONSIGLIERE COMUNALE;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo Monterotaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Mazza Ricci, per delega dell'Avv. Giordano, e Paccione;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, con la sentenza n. 3478 del 15 settembre 2010, emanata ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come successivamente modificata ed integrata, nella camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, nella resistenza dell'intimata amministrazione comunale di Casalnuovo Monterotaro, ha respinto il ricorso proposto dal signor Armando Palmieri per l'annullamento della delibera consiliare n. 16 del 26 maggio 2010, recante la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale e dell'art. 19, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Secondo il predetto tribunale, erano infatti infondati i motivi di censura imperniati sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 16 dello Statuto comunale e dell'art. 19, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché sull'eccesso di potere sotto vari profili (difetto, carenza o contraddittorietà

della motivazione, violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà dell'organo amministrativo).

2. L'interessato ha chiesto la riforma della predetta sentenza, dolendosi, per un verso, della erronea valutazione da parte del tribunale delle norme di legge e regolamentari pur assunte a motivo della sentenza e, per altro verso, per la altrettanto erronea valutazione delle osservazioni prodotte e delle giustificazioni addotte nel corso del procedimento amministrativo culminato con l'impugnato provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale, nonché del loro valore probatorio.

3. Ha resistito al gravame il Comune di Casalnuovo Monterotaro, chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato.

4. All'udienza in camera di consiglio dell'8 marzo 2001, fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, avvisate le parti dell'intenzione della Sezione di decidere immediatamente nel merito la controversia, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello non è meritevole di favorevole considerazione.

5.1. L'articolo 16 dello Statuto comunale disciplina compiutamente i "Doveri dei consiglieri comunali", stabilendo, in particolare: a) che essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte" (primo comma); b) che sono tenuti a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa e che "coloro che senza giustificato motivo sono assenti a tre sedute consiliari consecutive, ovvero a cinque sedute durante l'anno solare, incorrono nel procedimento della dichiarazione di decadenza con contestuale avviso all'interessato da notificarsi ad opera del Sindaco a mezzo messo notificatori" (comma 2); c) che entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso l'interessato può far pervenire per iscritto le proprie osservazioni (comma 3); d) che trascorso il termine

di cui al precedente comma 3 il Consiglio comunale si pronuncia sulla decadenza (comma 4), con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati (comma 5).

L'articolo 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinando anch'esso la "Decadenza e rimozione dalla carica", al comma 6, testualmente recita "I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere stesso".

5.2. Ciò posto, ad avviso della Sezione, come si ricava dall'esame della documentazione in atti, non può minimamente dubitarsi, sotto il profilo procedimentale, né che il signor Armando Palmieri sia stato effettivamente messo nelle condizioni di partecipare al procedimento di decadenza (essendogliene stata data rituale comunicazione con nota prot. n. 3159 del 22 aprile 2010 ed avendo egli svolto le proprie controdeduzioni, giusta raccomandata R.R. del 15 maggio 2010), né che si sia effettivamente verificato il presupposto fattuale della decadenza, come previsto e disciplinato dalle ricordate norme statutarie e regolamentari, atteso che, come si desume dall'attestazione prot. 5622 del 20 luglio 2010 del segretario comunale, il predetto consigliere è stato assente, senza fornire alcuna

giustificazione nei tempi previsti dall'articolo 16 dello Statuto, per sei sedute nell'anno solare 2007 (3 maggio, 24 luglio, 28 settembre, 12 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre), per sette sedute nell'anno 2009 (6 febbraio, 7 aprile, 28 luglio, 23 settembre, 30 ottobre, 21 dicembre), oltre che più volte per tre sedute consecutive (30 novembre e 20 dicembre 2007, 7 febbraio 2008; 18 giugno, 31 luglio e 7 ottobre 2008, nonché quelle relative all'anno 2009 e all'anno 2010, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza).

D'altra parte non può favorevolmente apprezzarsi la suggestiva tesi dell'appellante, secondo cui il procedimento di decadenza sarebbe stato fondato soltanto sulle assenze ingiustificate dell'anno 2009 (solo tre, 6 febbraio, 28 luglio e 30 novembre) e dell'anno 2010 (solo due, 25 febbraio e 12 aprile 2010), così che non si sarebbe verificato il presupposto fattuale previsto dalle norme statutarie e regolamentari citate in precedenza: al riguardo è sufficiente osservare che nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (nota prot. 3159 del 22 aprile 2010) non vi è alcun cenno specifico alle assenze in tali sedute consiliari, facendosi piuttosto riferimento globalmente alla circostanza dell'assenza per oltre tre sedute consiliari senza aver fornito le tempestive giustificazioni; pertanto, come si evince dall'attenta lettura della deliberazione consiliare n. 16 del 26 maggio 2010, il richiamo ivi contenuto nell'intervento del Sindaco a quelle specifiche assenze deve essere inteso come fatto per sottolineare, anche per quelle ultime assenze, la mancanza di tempestive giustificazione, prodotte solo con l'atto di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

Correttamente, in definitiva, i primi giudici hanno ritenuto la legittimità del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo della mancanza tempestiva giustificazione delle assenze contestate, sia sotto il profilo della tardività delle giustificazioni stesse, prodotte solo con l'atto di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, sia sotto il profilo

probatorio, essendo stati prodotti fotocopie di certificati medici, senza neppure giustificare la causa dell'eventuale impossibilità di produrre i relativi originali.

Quanto infine all'asserita natura di "protesta politica" delle assenze, come tali "giuridicamente" non giustificabili, ma da apprezzare politicamente e discrezionalmente dall'organo consiliare (apprezzamento che nel caso di specie sarebbe evidentemente mancato), è appena il caso di rilevare che la pur suggestiva tesi è del tutto priva di fondamento giuridico, unico profilo in relazione al quale è ammissibile il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti della pubblica amministrazione.

6. In conclusione l'appello deve essere respinto e tuttavia la peculiarità della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal signor Armando Palmieri avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, n. 3478 del 15 settembre 2010, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)